



UNIRE  
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 1° MARZO 2011  
SERVIZIO AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO  
DELLO STATO MAURIZIO BORGIO

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
- VISTO** lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;
- VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";
- VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;
- VISTO**, in particolare, l'art. 7, comma 6, del richiamato d.lgs. n. 165/2001, recante disposizioni in materia di affidamento di incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la deliberazione commissariale n. 20 del 4 aprile 2007, concernente l'adozione del regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione;
- VISTA** la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2011;
- VISTO** il d.P.C.M. del 18 aprile 2003 che ha autorizzato l'Unire ad avvalersi della collaborazione dell'Avvocatura Generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie;
- PREMESSO** che l'Unire, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, si trova ad affrontare complesse problematiche di natura giuridica che spaziano dal diritto amministrativo, per i profili propriamente attinenti all'esercizio delle funzioni di regolamentazione del settore ippico e delle connesse potestà concessorie ed autorizzatorie, al diritto del lavoro, soprattutto per i profili attinenti la gestione dei rapporti di lavoro autonomo, fino al diritto civile e commerciale, per i profili attinenti, in particolare, ai rapporti con le società di corse e le agenzie ippiche, allo sfruttamento dei diritti televisivi e alla vendita delle immagini delle corse;
- PREMESSO** altresì che alla complessità delle suddette problematiche fa riscontro un contenzioso assai rilevante, sia sotto il profilo del numero di cause cui l'Ente è interessato, sia sotto il profilo dell'alto valore economico-finanziario di molte di esse;



**TENUTO CONTO** che l'Ufficio legale dell'Unire, composto da un solo professionista e da tre funzionari amministrativi, di cui due di recente nomina, risulta al momento del tutto sottodimensionato rispetto alle necessità di assistenza dell'Ente connesse alle suddette problematiche e di raccordo con l'Avvocatura dello Stato in relazione al contenzioso da questa curato;

**PRESO ATTO** che detta situazione non sempre consente di garantire la necessaria tempestività nella individuazione delle soluzioni interpretative e gestionali richieste, rischiando di pregiudicare il buon andamento dell'attività amministrativa e contribuendo in tal modo ad accrescere le situazioni di conflittualità;

**VISTA** la nota n. 70670 del 21 dicembre 2010 con la quale il Commissario straordinario, in considerazione della complessità delle questioni di carattere giuridico interessanti l'Ente e della rilevanza del relativo contenzioso, ha prospettato all'Avvocato Generale dello Stato la necessità di avvalersi, per la durata di un anno, della collaborazione di un Avvocato dello Stato, demandandone la designazione all'Avvocatura stessa ed individuando i possibili ambiti di collaborazione;

**VISTA** la nota n. 42665 P del 7 febbraio 2011 con la quale l'Avvocato Generale dello Stato, acquisito il parere conforme del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato in data 31 gennaio 2011, ha designato l'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo per l'espletamento dell'incarico di assistenza legale da prestare a favore dell'Unire;

**PRESO ATTO** che la designazione ad opera dell'Avvocatura generale dello Stato, in ragione dello status e del ruolo di tali professionisti, è atta ad escludere l'applicazione delle procedure di selezione previste dal precitato regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;

**TENUTO CONTO**, altresì, del carattere temporaneo ed eccezionale delle esigenze sottostanti il conferimento del presente incarico, in quanto connesse alla necessità di assicurare all'Ente, nelle more della riorganizzazione dell'Ufficio legale e del consolidamento delle competenze del personale ad esso nuovamente assegnato, la migliore assistenza in problematiche giuridico-legali, quali quelle individuate con la precitata nota n. 42665/2011, di particolare delicatezza al momento attuale;

**PRESO ATTO** che la precitata nota n. 70670/2010 ha indicato in euro 15.000,00 il compenso annuo lordo da corrispondere allo stesso;

**VERIFICATA** la disponibilità dall'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo ad accettare l'incarico alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto;

**VISTA** la disponibilità sul capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne" e verificata la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2010,

**VISTO** l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che stabilisce il limite di spesa per incarichi di collaborazione per l'anno 2011 e verificata il rispetto del limite medesimo,

#### **DETERMINA**

- di approvare, ai fini dell'affidamento all'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo dell'incarico di assistenza legale a favore dell'Unire, lo schema di contratto allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante;



UNIRE  
*gente e cavalli*

- di impegnare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 15.000,00 annui al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, sul capitolo di bilancio n. 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne" del bilancio di previsione per l'anno 2011;
- di trasmettere copia del presente atto alla Corte Dei Conti Sezione centrale di controllo e legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, ai fine e per gli effetti di cui all'art. 17 commi 30 e 30 bis del decreto legge n.78/2009 convertito nella legge n. 102/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE  
RICCARDO ACCIAI

## CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO

TRA

l'UNIRE, in persona del Segretario generale, Riccardo Acciai

E

l'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo, nato a Genova il 19 gennaio 1971 e residente in Roma, Via Monte Amiata, n. 27

### PREMESSO CHE

- il d.P.C.M. del 18 aprile 2003 ha autorizzato l'UNIRE ad avvalersi della collaborazione dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie e che con nota n. 70670 del 21 dicembre 2010, il Commissario dell'Ente ha prospettato all'Avvocato Generale dello Stato la necessità di avvalersi, per la durata di un anno, della collaborazione di un Avvocato dello Stato, richiedendone allo stesso la designazione ed individuando i possibili ambiti di collaborazione;
- con nota n. 42665 P del 7 febbraio 2011, l'Avvocato Generale dello Stato, acquisito il parere del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, ha designato l'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo, in servizio presso l'Avvocatura Generale dello Stato, per l'espletamento dell'incarico di assistenza legale da prestare in via continuativa all'Ente;
- con determinazione n..... del ..... è stato pertanto affidato all'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo l'incarico di collaborazione giuridico/legale ed approvato lo schema del presente contratto;
- è precisa volontà delle parti che l'opera dell'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo venga resa in regime di autonomia operativa, escludendo così qualsivoglia vincolo di subordinazione, intendendo quindi regolare tale rapporto di collaborazione secondo la natura e la disciplina del contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile;

### SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, intendendosi, in particolare, in questo integralmente richiamate le motivazioni e le condizioni di affidamento dell'incarico stabilite nei provvedimenti in esse indicati.

### ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'incarico di cui al presente accordo ha per oggetto lo svolgimento di attività di studio e assistenza dell'Ente in questioni di carattere giuridico di particolare complessità e, in particolare:



a) curare un più efficace raccordo con l'Avvocatura per la predisposizione delle memorie di costituzione nell'ambito del contenzioso di interesse dell'Unire;

b) assistere gli uffici dell'Unire su specifiche questioni di particolare complessità, tra le quali:

- la complessiva revisione dell'attuale sistema di rapporti con gli addetti al controllo delle corse (giudici di gara, handicapper, ispettori antidoping, starter, ecc.);
- la revisione dell'attuale sistema di carattere assistenziale e previdenziale a favore delle categorie ippiche;
- lo studio della configurazione giuridica del rapporto con le società di gestione degli ippodromi.

## ART.2 -NATURA DELL'INCARICO

1. L'incarico oggetto del presente accordo sarà prestato in piena autonomia di esecuzione da parte del collaboratore in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, sostanziandosi in una prestazione di lavoro autonomo, avente natura di collaborazione coordinata e continuativa, regolata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Pertanto, per patto espresso ed essenziale, si esclude che la collaborazione possa mai configurare, anche in forma attenuata, un qualche vincolo di subordinazione e tanto meno trovare un riscontro nelle figure lavorative tipiche contemplate dal Contratto di Lavoro applicabile all'UNIRE.

2. L'attività del collaboratore dovrà essere concordata tra le parti in connessione con le necessità ed esigenze organizzative dell'UNIRE, fornendo allo stesso tutte le indicazioni idonee ad assolvere nel migliore dei modi la prestazione affidatagli.

## ART. 3 -MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO


1. Il collaboratore svolgerà la prestazione in oggetto in totale autonomia senza vincoli di orario, fermo restando il rispetto degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi.

2. All'esclusivo fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività il collaboratore prende atto che il presente incarico ha natura strettamente personale e non è cedibile a terzi.

3. Per lo svolgimento della prestazione è conferita all'Avvocato dello Stato Maurizio Borgo la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti dell'Unire. L'Ente è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

4. Relativamente ai dati personali di cui il collaboratore venga in possesso in ragione del proprio incarico lo stesso assume la qualifica di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003. I dati eventualmente acquisiti dovranno essere restituiti al termine dell'incarico stesso.

5. Qualora il collaboratore non proceda all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel presente contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, il Segretario generale può revocare l'incarico dopo aver contestato l'inadempienza all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. Al collaboratore è concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le sue giustificazioni. È comunque dovuto il compenso inerente all'opera effettivamente prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca su certificazione del responsabile proponente.



#### ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

1. Il presente contratto ha durata di un anno dalla data di decorrenza dell'efficacia dello stesso determinata ai sensi dell'art. 6 del presente contratto. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ed avrà comunque valore di novazione del contratto.
2. E' facoltà di entrambe le parti recedere anticipatamente ed in ogni momento dal presente accordo, con preavviso scritto di giorni trenta, da notificarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### ART. 5 - COMPENSI

1. Il compenso che il collaboratore riceverà per l'attività oggetto del presente contratto ammonterà globalmente a euro 15.000,00 annui, al lordo di ritenute fiscali e previdenziali.
2. Le spese che il collaboratore dovrà eventualmente affrontare per ragioni di servizio, saranno rimborsate soltanto previa autorizzazione del Segretario generale e dopo la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del presente incarico, dovuta a qualsiasi causa, il corrispettivo convenuto verrà proporzionalmente rapportato sulla base del periodo in cui il relativo rapporto ha avuto regolare effetto.
4. Le parti convengono espressamente sul fatto che il corrispettivo di cui al punto 1 è comprensivo ed assorbente di ogni altro eventuale emolumento che il collaboratore possa richiedere in relazione all'attività svolta, fermo restando che lo stesso verrà erogato, ogni trimestre, nel termine di 30 giorni dalla presentazione di apposita richiesta di pagamento corredata da una relazione sull'attività svolta, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione da parte del Segretario generale.

#### ART. 6 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. L'efficacia del presente contratto è subordinata all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 come modificato dall'art. 17 commi 30 e 30 -bis del decreto legge n. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009, senza che il prestatore nulla abbia a pretendere in caso di esito negativo.

#### ART. 7 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o estinzione del presente incarico, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

#### ART. 8 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto, al presente incarico si applicheranno le disposizioni stabilite nel Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti



esterni all'amministrazione (deliberazione n. 20/2007) che il collaboratore dichiara espressamente di accettare con la sottoscrizione del presente atto, nonché le disposizioni di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e in ogni caso alla normativa vigente in materia di lavoro autonomo.

#### ART.9 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il collaboratore si assoggetta al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto e dichiara di essere stato adeguatamente informato circa le modalità e finalità del trattamento suddetto nonché dei diritti sanciti dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003.

Data

Maurizio Borgo  
Avvocato dello Stato

UNIRE  
Il Segretario Generale  
Riccardo Acciai

Dichiaro di aver attentamente letto, approvando autonomamente ed espressamente, in particolare, anche ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole: Art. 1 (oggetto dell'incarico), Art. 2 (natura dell'incarico), Art. 4 (durata dell'incarico), Art. 5 (compensi), Art. 6 (efficacia del contratto), Art. 7 (controversie e foro competente), Art. 9 (trattamento dei dati personali).

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare le condizioni stabilite nel Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione di cui alla deliberazione del Commissario straordinario n. 20/2007.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello stesso Regolamento dichiara inoltre di non trovarsi in situazione, neppure virtuale, di incompatibilità con l'Unire e di impegnarsi a non intrattenere rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato dall'Unire.

Data

Maurizio Borgo  
Avvocato dello Stato

